



COMUNE DI ALPAGO

DECRETO N. 10 del 27-11-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

DATO ATTO che il Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, ha preso servizio presso la sede di Segreteria comunale convenzionata di classe II, fra i Comuni di Valdobbiadene (TV) e Alpago (BL), della quale il Comune di Valdobbiadene è capo convenzione, in data 27.11.2024;

VISTO l'art. 60 del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali 2019 – 2021, sottoscritto in data 16.7.2024, recante la nuova disciplina della retribuzione di posizione dei Segretari Comunali e Provinciali, il quale, al comma 7, prevede quanto segue:

Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009. Le predette norme sono comunque disapplicate dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL. Con riferimento agli incarichi in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, qualora la retribuzione di posizione di nuova attribuzione in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 risulti inferiore alla retribuzione di posizione in essere, comprensiva delle maggiorazioni, determinata in base alla previgente disciplina contrattuale, continua ad essere corrisposta la retribuzione di posizione in godimento, fino alla data di scadenza dell'incarico, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO, quindi, che nelle more dell'adeguamento alla suddetta disciplina contrattuale si applicano le norme sopra richiamate;

VISTO l'art. 41, c. 4, del CCNL 1998-2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, il quale prevede che gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la relativa definizione;

VISTO il CCNL Relativo al Personale dell'Area Della Dirigenza delle Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, ed in particolare:

- l'art. 107, il quale ha ridisegnato le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di retribuzione di posizione del Segretario Comunale;

- l'art. 111, comma 1, lett. B), il quale prevede la conferma dell'art. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107 suddetto;
- il comma 4 del predetto articolo 107, il quale prevede che "*Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001*";

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, attuativo del predetto art. 41, sottoscritto in data 22.12.2003, che consente agli enti di corrispondere al Segretario Comunale nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, una maggiorazione delle retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni di cui all'allegato A (Tabella per il riscontro delle condizioni oggettive e Tabella di riscontro delle condizioni soggettive);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 del suddetto Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale, nelle sedi di Segreteria con una popolazione superiore ai 3000 abitanti, come quella di cui trattasi, la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, ferme restando le condizioni e le modalità per l'erogazione di cui all'art. 1 e tenuto conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;

DATO ATTO che il valore della retribuzione di posizione da considerare ai soli fini della maggiorazione in parola, prevista dell'art. 3, comma 2, del CCNL 16/05/2001 per il biennio 2000-2001, per gli incarichi in enti tra 10000 e 65.000 abitanti, come quello della sede di segreteria di cui trattasi, è determinato in Euro 18.592,45 lordi annui;

EVIDENZIATO che, nella particolare fase di riorganizzazione complessiva di questo Ente, il Segretario comunale svolge un ruolo strategico per la definizione ed attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla revisione della struttura e alle competenze degli uffici comunali, al fine del miglioramento dei servizi al cittadino e della semplificazione delle procedure;

VISTA, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 8.3.2022, con la quale;

- è stato modificato l'organigramma del Comune di Alpago così come rappresentato nello schema allegato sub A) alla stessa Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, con l'istituzione dell'Area supporto agli Organi Istituzionali, Gestione del Personale, Affari Legali;
- è stato stabilito, in ragione della peculiarità delle competenze richieste ed al fine di garantirne l'ottimale svolgimento, che la responsabilità di tale Area sia assegnata al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, mediante specifico atto del Sindaco, nel rispetto della disciplina vigente, tenuto conto anche dell'assenza di figure idonee cui attribuire tale responsabilità, nell'ambito del personale in servizio;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

CONSIDERATO che al Sindaco, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario Comunale con l'Ente Locale presso il quale il Segretario medesimo presta servizio ed in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 7 dell'1.4.2022, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate, con il quale:

- è stata attribuita al Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, in coerenza con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 8.3.2022, la Responsabilità dell'Area supporto agli Organi Istituzionali, Gestione del Personale, Affari Legali;
- è stato attribuito il punteggio complessivo di 86/100 ai fini della determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione con riferimento alle funzioni svolte dal Segretario Comunale stesso, come individuate nell'allegato A) del C.C.N.L. del 22/12/2003, e risultanti dalla tabella allegata allo stesso Decreto;
- è stata attribuita al Segretario Comunale medesimo, in applicazione del contratto collettivo nazionale integrativo del 22/12/2003, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50%, da calcolarsi sull'importo annuo lordo della retribuzione di posizione determinata, per gli incarichi in enti tra 3000 e 10000 abitanti, tra cui quello ricoperto dal Segretario alla data del Decreto stesso, in Euro 10.845,59, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

RITENUTO di confermare l'attribuzione al Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, in coerenza con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 8.3.2022, la Responsabilità dell'Area Supporto agli Organi Istituzionali, Gestione del Personale, Affari Legali;

VISTA, altresì, la tabella per il riscontro delle condizioni oggettive e soggettive, allegato A) al contratto collettivo integrativo nazionale del 22/12/2003 per la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale e ritenuto di attribuire il punteggio complessivo di 100 alle funzioni individuate nella Tabella stessa;

RITENUTO, altresì di attribuire la maggiorazione in oggetto come di seguito indicato:

- 50% in caso di raggiungimento di un punteggio che va da 80 a 100;
- 40% in caso di punteggio che va da 60 a 79;
- 25% in caso di punteggio che va da 40 a 59;
- 10% in caso di punteggio inferiore a 40 e superiore comunque 10 punti, non attribuendo alcuna percentuale in caso di punteggio inferiore a 10;

VISTA la tabella allegata al presente decreto, con la quale sono stati applicati i suddetti criteri e parametri contrattuali, con riferimento alle funzioni svolte dal Segretario titolare, assegnando un punteggio complessivo di 86 e dato atto che tale tabella è stata oggetto di confronto con il medesimo Segretario;

VALUTATO, pertanto, il sussistere dei presupposti per riconoscere al Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella percentuale pari al 50% da calcolarsi sull'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, determinata in Euro 18.592,45 lordi annui, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

RITENUTO, altresì, in relazione alle previsioni dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, relativo ai limiti del trattamento accessorio del personale, di determinare la maggiorazione suddetta erogabile nella misura del 30% della predetta retribuzione di posizione di Euro 18.592,45;

DATO ATTO che la Convenzione di Segreteria di che trattasi prevede all'art. 6, comma 3, che *“ogni (...) onere retributivo legato alle specifiche prestazioni, incarichi e/o attività svolti dal Segretario Comunale presso i singoli comuni convenzionati resta a carico di ogni singola Amministrazione comunale nell'interesse della quale tali specifiche prestazioni, incarichi e/o attività vengono effettuate”*;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa

1. di confermare l'attribuzione al Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, in coerenza con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 8.3.2022, ed il proprio Decreto n. 7 dell'1.4.2022 la

Responsabilità dell'Area supporto agli Organi Istituzionali, Gestione del Personale, Affari Legali;

2. di nominare quale sostituto del suddetto Responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, la Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

3. di attribuire il punteggio complessivo di 86/100 ai fini della determinazione della maggiorazione della retribuzione di posizione con riferimento alle funzioni svolte dal Segretario Comunale stesso, come individuate nell'allegato A) del C.C.N.L. del 22/12/2003, e risultanti dalla tabella allegata al presente Decreto;

4. di dare atto della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento al Segretario Comunale, dott. Stefano Rocchi, della maggiorazione della retribuzione di posizione nella percentuale pari al 50% da calcolarsi sull'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, determinata in Euro 18.592,45 lordi annui, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001;

5. di determinare, in relazione alle previsioni dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, relativo ai limiti del trattamento accessorio del personale, la maggiorazione suddetta erogabile nella misura del 30%; della predetta retribuzione di posizione di Euro 18.592,45;

6. di stabilire in conseguenti Euro 5.577,735 l'importo annuo lordo della maggiorazione spettante per tredici mensilità a decorrere dalla data del presente atto;

7. di dare atto della verifica della sussistenza delle condizioni oggettive e delle condizioni soggettive riportate nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

8. di stabilire, rispetto ai rapporti economici relativi alla Convenzione di Segreteria tra questo Comune ed il Comune di Valdobbiadene, che gli effetti economici conseguenti alla maggiorazione in parola sono interamente a carico del Comune di Alpago;

9. di demandare al competente Responsabile di Servizio l'esecuzione di tutti gli atti conseguenti alla presente delibera;

10. di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale ed al Comune di Valdobbiadene

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
Peterle Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.